

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

**Opposizione a decreto ingiuntivo:  
non rilevano i vizi della procedura monitoria**

*L'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione; per cui ove il credito risulti in tutto o in parte fondato la domanda dovrà essere accolta indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura.*

**Tribunale di Grosseto, sentenza del 4.3.2016, n. 216**

...omissis...

In punto di rito va premesso come l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione; per cui ove il credito risulti in tutto o in parte fondato la domanda dovrà essere accolta indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura (cfr. Cass. 17.02.2004 n° 2997; Cass. 24.06.2004 n°11762).

Nel merito si evidenzia che la pronuncia del decreto inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice e, in particolare, senza invertire l'onere della prova, gravante sull'opposto, ovvero colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.

Nel caso di specie non è contestato tra le parti l'effettiva esecuzione delle opere di cui si chiede il pagamento, così come non è contestato l'avvenuto pagamento da parte del Ch. di due anticipi di euro 4840,00, corrispondenti alle fatture 76 e 80 emesse rispettivamente a settembre ed ottobre 2012, antecedentemente all'inizio dei lavori, nonché dell'importo di euro 4.400 indicato come a saldo nella fattura 6 del febbraio 2013, per un totale complessivamente corrisposto di euro 12000 senza IVA e di euro 14.080 iva compresa.

La controversia si incentra dunque essenzialmente su due aspetti ovvero: il mancato pagamento del terzo acconto corrispondente alla fattura 3 datata 1.02.2013, che parte opponente contesta corrispondere a prestazioni ulteriori e prezzi effettivamente pattuiti, negando di averla mai ricevuta prima dell'ingiunzione, nonché sulla esatta e tempestiva esecuzione delle opere, con riferimento alle quali l'attore chiede il risarcimento dei danni in via riconvenzionale.

Quanto al primo aspetto della controversia, entrambi i testi sentiti hanno confermato l'invio via a mail al Ch. del preventivo allegato come doc 1 di parte opponente, che risulta infatti spedito a mezzo posta elettronica dall'indirizzo di Si. Al. in data 17.09.2012.

Nel suddetto documento sono riportati i prezzi dei vari articoli - per un costo totale ricavabile dalla sommatoria dei vari articoli indicati di euro 14090 oltre IVA - con specificazione che doveva considerarsi ricompreso il prezzo della posa in opera, escluse le opere murarie e quanto eventualmente non indicato, con previsione di pagamento del 50% alla conferma dell'ordine ed il resto a fine lavori, salvo diversi accordi.

Sentito come testimone sassas che ha dichiarato di essere stato agente di commercio per Casaforte, lo stesso ha confermato di aver concordato insieme al Ro. il suddetto preventivo, riferendo altresì che tutti i materiali indicati erano stati poi consegnati e che non gli risultavano contestazioni, pur specificando di non essere stato presente alla consegna.

sasas coniuge del assas, sentita come testimone, confermava la ricezione del preventivo corrispondente al documento prodotto in atti, specificando che non era quello definitivo e confermando che dopo l'invio del medesimo preventivo il sasass si era accordato con il Ro. per un prezzo complessivo dei lavori di euro 14 mila oltre IVA, di cui 8000 oltre IVA da versare come acconto e gli ulteriori 6000 oltre iva da pagare a fine lavori. In tal senso specificava che □quando io e mio marito scegliemmo i tipi di infissi che volevamo avevamo fatto il totale e veniva una somma esagerata e allora, dato che avevamo anche altri preventivi più bassi, telefonammo al sig. Ro. dicendogli che noi non avremmo accettato in tale modo il preventivo e lui ci invitava ad andare in ufficio da lui al fine di trovare un accordo per fare un prezzo in modo da poter fare il lavoro. Fu in tale sede che trovammo l'accordo di cui mi è stato chiesto, ovvero la somma totale di euro 14 mila a patto che noi versassimo subito euro 8000 anche per far fronte a problemi di liquidità della società□. In proposito la teste aggiungeva altresì come il suddetto accordo era sempre rimasto solo verbale e che anche quando erano sorte questioni

circa la ricomprensione o meno nel prezzo concordato dei controtelai, nonostante che il sasas avesse chiesto di mettere per scritto gli esatti termini dell'accordo, ciò non era mai stato fatto.

La teste riferiva inoltre che il prezzo così concordato era stato oggetto di un ulteriore sconto di euro 2000 quando il Sasas, andando a vedere l'immobile a dicembre si accorse che non era stato ancora portato alcun infisso e chiede al Ro. la restituzione degli acconti già corrisposti, così determinando quest'ultimo a concedergli l'ulteriore sconto.

Ciò posto, a fronte di preventivo iniziale inviato privo di sottoscrizione e a sua volta non sottoscritto per accettazione dal cliente, in mancanza di qualunque ulteriore atto più specifico sottoscritto tra le parti, deve ritenersi che tra le stesse si sia formato l'accordo circa la consegna dei materiali indicati nel preventivo iniziale (come emerge anche dalle successive a mail prodotte in atti), ma che sul prezzo le parti abbiano successivamente pattuito una riduzione dei costi, per come emerso in sede istruttoria.

Appare dunque che la somma che risulta essere stata pagata dal Sasas corrisponde al prezzo pattuito tra le parti, senza contare che la fattura di cui si chiede il pagamento con l'ingiunzione porterebbe il costo complessivo della fornitura a cifra superiore anche al preventivo iniziale (ovvero ad oltre 16 mila euro oltre IVA) senza che sia stata provata l'effettuazione di lavori ulteriori e più costosi.

Se è vero che ai fini della presente causa di scarso rilievo risulta la circostanza di come e se la fattura corrispondente ad un terzo acconto sia stata comunicata o non comunicata al Sasas, e con quali modalità (sul punto diametralmente opposte sono le risultanze testimoniali) quello che emerge chiaramente per tabulas e che i materiali di cui alla fornitura risultano essere stati consegnati il 22.01.2013 ed in parte il 27.02.2013 (come da documenti di trasporto recanti sottoscrizioni non contestate del destinatario) e la fattura a saldo risulta essere stata emessa all'esito del completamento della fornitura il 27.02.2013 con riferimento a tutte le prestazioni effettuate e pagata il 14.03.2013.

Dunque, non soltanto non emerge che la terza fattura - la n° 3 recante la data del 1.02.2013 e riferimento causale analogo a quello della fattura emessa a saldo - corrisponda ad ulteriori materiali e prestazioni rispetto a quelle originariamente pattuite con riferimento alle quali è risultato accordo, ancorchè verbale, raggiunto tra le parti per un prezzo scontato, ma la stessa risulta emessa addirittura prima che venisse emessa e pagata la fattura a saldo. Se da una parte risulta contraddittorio che la parte creditrice abbia emesso fattura con l'espressa dizione 'a saldo', quando ancora non aveva ricevuto il pagamento di quanto ritenuto dovuto - pagamento che non è menzionato né riconteggiato nella fattura di 'saldo' - dall'altra parte, la debitrice una volta ricevuta e pagata la fattura di saldo, confidava di corrispondere quanto indicato a conclusione del rapporto contrattuale intercorso, corrispondente al prezzo concordato tra le parti all'esito.

Sasas, dovendosi ritenere che quanto risulta essere stato pagato Sasas corrisponda all'importo concordato per le forniture effettuate.

Resta assorbita nella pronuncia la provvisoria esecuzione concessa ex art. 648 c.p.c. ai fini e per gli effetti di cui all'art. 653 co II c.p.c. Da ciò consegue il diritto di parte opponente alla restituzione di quanto eventualmente versato in ottemperanza alla concessione della provvisoria esecuzione. Alla revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo trova in fatti applicazione per costante giurisprudenza il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente (cfr. Cass. ord del 3.10.2005 n° 19296).

Andando quindi ad analizzare la domanda riconvenzionale di risarcimento danni avanzata da parte opponente in via riconvenzionale, la stessa deve essere ritenuta infondata e respinta nei termini di seguito specificati.

quanto al danno da ritardo nelle consegne, va in primo luogo evidenziato come non risulti alcuna pattuizione di un termine di scadenza per la consegna, tantomeno di un termine qualificato dalle parti come essenziale, ovvero da ritenersi oggettivamente essenziale.

Il solo fatto che i materiali siano stati consegnati dopo circa quattro mesi dall'ordine non rileva di per sé solo quale inadempimento contrattuale, così come non rilevano le assicurazioni della ditta circa l'imminenza della fornitura, in mancanza di espressa pattuizione di un termine essenziale.

In proposito va peraltro evidenziato come la stessa teste Bi. abbia riferito come a fronte della constatazione della mancata consegna in dicembre, fu accordato un ulteriore sconto sul prezzo pattuito, dovendosi pertanto ritenere che le parti siano anche su tale punto addivenute ad un accordo con il quale se da una parte si riduceva il prezzo, dall'altra si accettava di attendere ulteriormente per avere i materiali ordinati.

Con riferimento a vizi di infissi e montaggi nulla è stato provato circa la sussistenza attuale di difetti nei prodotti forniti, che non siano stati oggetto di revisione e rimedio da parte della ditta opposta nelle more dello stesso lavoro.

Con riferimento infine alla mancata detrazione fiscale, parte opponente non ha provato, come era suo onere, di aver effettuato nei termini tutti gli adempimenti e le preventive comunicazioni necessarie per accedere al beneficio fiscale, nonché di non aver ricevuto unicamente per la mancata consegna del certificato energetico, nonché di non aver potuto effettuare la detrazione neppure con riferimento al successivo anno fiscale.

Stente la parziale reciproca soccombenza sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe emarginate, così provvede:

revoca il decreto ingiuntivo n° 638/13 emesso dal Tribunale di Grosseto e respinge la domanda di pagamento di parte convenuta opposta, con diritto di parte attrice opponente di ottenere la restituzione di quanto eventualmente corrisposto alla convenuta opposta in virtù della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;

respinge la domanda riconvenzionale proposta da parte attrice opponente;

dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Grosseto, il 4.03.2016

Depositata in Cancelleria il 04/03/2016